



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 18/06/2026, alle ore 18:00, presso la sede sociale dell'Associazione in Via C. Colombo, n. 94 Bassano del Grappa (VI), si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Clarinettensemble APS, in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza è andata deserta, come previsto e regolamentato dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione del nuovo Statuto Sociale, ai sensi del D.lgs. 117/2017, a seguito delle modifiche richieste dagli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 16/06/2026;
2. Delibere relative.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e alle votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Benvenuto Marin, il quale propone quale segretario verbalizzante il Sig. Alessandro Toffolo, che accetta.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che, pertanto, ai sensi dello statuto vigente, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra i motivi della modifica dello statuto, precisando che:

- la modifica è necessaria per adeguare lo statuto al D.lgs. 117/2017, in vista dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS;
- lo statuto modificato rispetta gli elementi essenziali previsti dall'art. 4 del D.lgs. 117/2017 per qualificare l'ente come ETS;
- la categoria di ETS individuata come più adeguata per l'associazione è quella di Associazione di Promozione Sociale;
- tutte le previsioni statutarie obbligatorie per un ente del Terzo Settore sono state integrate;
- sono stati rispettati i requisiti di partecipazione, democraticità e corretto adempimento dei doveri degli amministratori.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto, cui fa seguito un breve dibattito.

Il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti, approfondendo eventuali dubbi emersi.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo statuto associativo, allegato al presente verbale.

Viene conferito incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello statuto, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e al successivo deposito nel RUNTS, nella sezione corrispondente alla categoria di ETS individuata.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e non essendovi ulteriori interventi, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bassano del Grappa, 18/06/2026;

Il Segretario

Il Presidente

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CLARINETTENSEMBLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITA'

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata **"Clarinettensemble"**.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"Clarinettensemble Associazione di Promozione Sociale"**, in sigla denominata **"Clarinettensemble APS"**.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Bassano del Grappa (VI) ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, sedi amministrative e sezioni locali.

La variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci e non costituisce modifica del presente Statuto.

Qualora, invece, la sede legale venga trasferita in un Comune diverso, tale variazione comporta modifica statutaria e dovrà essere deliberata con le modalità previste per le modifiche dello Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione ha come scopo principale la promozione della cultura musicale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1, del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, ed in particolare, esercita e organizza le seguenti attività tra quelle previste alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

In particolare, al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali e del perseguimento dell'attività di interesse generale citata, l'Associazione si propone di:

1. favorire lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato nel settore musicale, promuovendo la crescita culturale e sociale dei soci e dei giovani, anche attraverso la costituzione di un ensemble musicale come strumento di aggregazione, educazione civica e utilizzo costruttivo del tempo libero;
2. partecipare con il proprio ensemble musicale o orchestra a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, sociali, e culturali, promosse dall'Associazione stessa o da enti pubblici e privati, collaborando alla diffusione della cultura musicale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e sociale;
3. promuovere e realizzare attività didattiche e formative in ambito musicale, quali corsi, laboratori, seminari e masterclass, finalizzate all'apprendimento della musica e allo sviluppo

di competenze artistiche, in particolare a beneficio dei giovani, delle scuole e della comunità locale;

4. realizzare iniziative editoriali e pubblicistiche nei campi della cultura e della tecnica musicale, promuovendo studi, ricerche, conferenze, pubblicazioni e produzioni musicali anche attraverso strumenti multimediali e digitali, nonché la diffusione di partiture, trascrizioni, composizioni e registrazioni audio/video;
5. organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, concerti, spettacoli musicali e teatrali, manifestazioni, rassegne, mostre d'arte, concorsi e progetti culturali sia nazionali che internazionali, con l'obiettivo di ampliare le prospettive artistiche e sociali dei soci e della comunità;
6. promuovere scambi culturali e gemellaggi musicali con associazioni italiane e straniere, favorendo la cooperazione internazionale, la valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico e lo sviluppo turistico del territorio;
7. collaborare con enti pubblici e privati, istituti scolastici, università, associazioni culturali e sociali, fondazioni, consorzi e cooperative che perseguano scopi affini, anche mediante convenzioni, reti associative e adesioni ad organismi nazionali e internazionali coerenti con i principi costituzionali;
8. attuare progetti e iniziative di inclusione sociale attraverso la musica, favorendo la partecipazione attiva di persone con disabilità, soggetti svantaggiati o a rischio di emarginazione, riconoscendo alla musica un ruolo di strumento educativo e di integrazione sociale;
9. promuovere attività volte alla valorizzazione delle risorse culturali, artistiche e turistiche del territorio, anche mediante iniziative musicali e artistiche in spazi pubblici o privati;
10. sostenere e incoraggiare, anche tramite la creazione di centri culturali e museali, tutte le iniziative idonee a diffondere la cultura musicale e artistica, rappresentando i propri associati presso enti nazionali e internazionali, istituzioni e organismi pubblici e privati;
11. promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza, rappresentando, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e organismi o istituti internazionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

TITOLO II – SOCI, VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) SOCI

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano annualmente l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e che accettano e rispettano il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi.

L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora il numero degli associati scenda al di sotto del limite legale, esso dovrà essere reintegrato entro un anno, ai sensi dell'art. 35, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 117/2017.

Possono essere ammessi quali associati le persone fisiche, nonché gli enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro nei limiti previsti dalla normativa vigente, purché condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a perseguirne gli scopi.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, per il tramite del Direttore Artistico che svolge funzioni istruttorie, e deve contenere:

- a) il nome e cognome, ovvero la denominazione dell'ente, il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, la residenza o sede legale, nonché l'indirizzo e-mail al quale ricevere le comunicazioni associative;
- b) la dichiarazione di aver preso visione del presente Statuto e di impegnarsi a rispettarlo, unitamente alle deliberazioni degli organi sociali e agli eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro trenta giorni dalla sua presentazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione. Le procedure e le modalità di ammissione sono stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita deliberazione. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la propria decisione e comunicarla all'interessato entro sessanta giorni. L'aspirante associato può presentare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e chiedere che la decisione venga sottoposta all'Assemblea dei soci. L'Assemblea, nella prima riunione utile, delibera in via definitiva sull'ammissione, sentito l'interessato ove ne faccia richiesta.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

Le organizzazioni associate partecipano all'attività dell'Associazione tramite un proprio rappresentante debitamente designato.

Sono soci dell'Associazione:

○ SOCI FONDATORI

Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che hanno promosso l'adozione della struttura giuridica prevista dal presente Statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS. Mantengono tale qualifica a vita, salvo dimissioni, recesso o esclusione deliberata secondo le disposizioni statutarie.

○ SOCI ORDINARI

Sono i membri musicisti dell'orchestra. L'ammissione avviene previa domanda indirizzata al Consiglio Direttivo per il tramite del Direttore Artistico. La domanda deve contenere l'accettazione del presente Statuto e delle norme regolamentari adottate dagli organi associativi. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

○ SOCI SOSTENITORI

Sono persone fisiche o giuridiche che contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione mediante apporti economici, professionali o altre forme di collaborazione concreta. I soci sostenitori sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, anche su proposta di qualsiasi associato.

ART. 6) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci, da almeno tre mesi, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché, se maggiore di età, hanno diritto a proporsi quali candidati per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai menzionati libri potrà avvenire di persona presso la sede dell'Associazione.

Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 7) QUOTA ASSOCIATIVA

I Soci Ordinari e i Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di ulteriori esborsi rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 8) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione o decesso.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato escluso.

ART. 9) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 10) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore Artistico;
- l'Organo di Controllo, che è nominato esclusivamente nei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, ovvero qualora sia facoltativamente istituito con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 12) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata 8 giorni prima in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

~~L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta, fra i soci, un segretario verbalizzante.~~

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 25 del presente Statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 25 del presente Statuto, a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile e delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

ART. 15) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un 1/5 (un quinto) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma del Codice civile.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da cinque membri.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

La sua composizione viene così definita:

- il Presidente;
- il Direttore Artistico;
- 2 membri nominati tra i soci fondatori;
- 1 membro nominato dall'assemblea dei soci scelto tra i Soci Ordinari o tra i Soci Sostenitori, se richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea, altrimenti tale membro sarà eletto tra i Soci Fondatori.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta all'anno.

È convocato mediante lettera, e-mail o altra forma di comunicazione telematica che provi l'effettivo recapito (sms, whatsapp, ecc.) contenente l'ordine del giorno, inviati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 17) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente e al Vice Presidente in caso di suo impedimento.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 2017 n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- d) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

ART. 18) IL PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

ART. 19) DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è un membro dell'Associazione con funzioni di coordinamento dell'attività dell'orchestra. La carica può essere ricoperta da uno o più musicisti di particolare merito tra gli associati. Uno dei Direttori Artistici è a vita il Maestro Roberto Scalabrin, in quanto Socio Fondatore e promotore dell'Associazione.

Qual ora siano nominati più Direttori Artistici, l'Organo Amministrativo provvede a definire le rispettive competenze.

Sono compiti del Direttore Artistico:

- a) definire la linea artistica e musicale dell'orchestra e delle altre attività artistiche dell'Associazione;
- b) sovrintendere alla programmazione di concerti, spettacoli, rassegne e progetti culturali;
- c) coordinare i musicisti e proporre l'ingresso di nuovi Soci Ordinari in base a requisiti artistici e musicali;
- d) curare i rapporti con altri enti, associazioni e partner culturali per iniziative artistiche e scambi culturali;
- e) promuovere la formazione e l'aggiornamento tecnico-musicale dei membri dell'orchestra;
- f) collaborare con il Consiglio Direttivo nella definizione dei progetti culturali e artistici dell'Associazione;
- g) curare eventuali produzioni discografiche, registrazioni, pubblicazioni e attività editoriali legate alla musica.

ART. 20) L'ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

TITOLO IV – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 22) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 23) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo di settembre al trentuno di agosto di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno di dicembre dell'anno di competenza e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro 180 gg qualora ricorrano particolari motivi.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 24) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

TITOLO VI – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 25) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

ART. 26) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, co. 1, del citato D.lgs. 117/2017.

ART. 27) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa
Autoregistrato il **25 GIU 2026**
al numero **546** serie **3**
~~Esatti C.~~ **Esente** /00)



 **IL FUNZIONARIO (*)**
Alessandra Bresolin
Firma su delega del Direttore Provinciale